



ACCORDO NAZIONALE

"RIPARTIZIONE DELLO STANZIAMENTO PER INTERVENTI ASSISTENZIALI PER L'ANNO 2017"

Sottoscritto il 15 gennaio 2018 in Roma

In data 15 gennaio 2018 le delegazioni sottoscrivono il seguente Accordo.

PER L'INPS

Il Presidente delle delegazione
trattante

Il Direttore Generale

Il Direttore Centrale
Risorse Umane

Il Direttore Centrale
Organizzazione e Sistemi informativi

Il Direttore Centrale Pianificazione
e Controllo di Gestione

Il Direttore centrale Servizi agli utenti

Il Direttore Regionale per la Calabria

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FP/CGIL

firmato

CISL/FP

firmato

UIL/PA

firmato

FIALP CISAL

firmato

USB PI

firmato

ANMI FEMEPA

firmato

ANMI ASSOMED SIVEMP FPM

firmato

FLEPAR

FP CIDA

firmato

**Interventi assistenziali a favore del personale
Anno 2017**

STANZIAMENTO

capitolo 4U1206081	FONDO PER INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE	€ <u>18.151.989,45</u>
	DI CUI	
4U1206081-01	sussidi straordinari, borse di studio e contributi per attività culturali	€ 8.952.204,25
4U1206081-04	polizza sanitaria	€ 9.199.785,20

RIPARTIZIONE DELLO STANZIAMENTO

	Beneficio	budget
A	POLIZZA SANITARIA (ex art. 46 CCNL 1994/1997)	€ 9.199.785,20
B	BORSE DI STUDIO	€ 3.335.000,00
C	SUSSIDI STRAORDINARI	€ 2.975.999,00
D	CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI	€ 2.641.205,25

I benefici socio-assistenziali, diversi dalla "polizza sanitaria", confluiscono, a decorrere dall'esercizio 2016, in un'unica voce del capitolo di competenza (4U1206081).

A) POLIZZA SANITARIA

Tenuto conto che la società Assicurazione Generali S.p.A. ha accettato la proroga tecnica di sei mesi del contratto in essere (periodo 01.01.2017-30.06.2017) agli stessi patti e condizioni della Convenzione vigente, si è provveduto al pagamento del premio, polizza sanitaria, per il primo semestre 2017, per i dipendenti dell'Istituto.

Considerato che la Convenzione stipulata tra Asdep e la Società Assicurazioni Generali S.p.A., per il periodo 2013-2016, ha previsto la corresponsione di un premio annuale, per ciascun dipendente, pari a € 364,66, il premio per il primo semestre, corrisponde a € 182,33 per ciascun dipendente (metà del premio annuo stabilito). Pertanto, sulla base dei dipendenti in servizio, è stato corrisposto un importo complessivo di € **5.203.698,20** per l'annualità 2017.

La convenzione con la nuova società aggiudicataria (periodo 01.07.2017-30.06.2021) - RTI RBM Assicurazione Salute S.p.A. / Elips Life LTD - prevede la corresponsione di un premio annuale, per ciascun dipendente, pari a € 284,50. Pertanto, il premio dovuto per il secondo semestre, corrisponde a € 142,25 per ciascun dipendente e, sulla base dei dipendenti in servizio, è stato già corrisposto un importo complessivo pari ad € **3.996.087,00**.

Il bilancio preventivo 2017 prevede lo stanziamento di € 9.199.785,20, alla voce 04 del capitolo, in quanto è stata effettuata una variazione compensativa dell'avanzo di spesa pari ad € 1.324.120,07, stornato alla voce 01 del capitolo 4U1206081.

B) BORSE DI STUDIO

Si indicano n. 2 concorsi finalizzati alla valorizzazione ed al sostegno della formazione nell'anno 2016/2017, mediante la concessione di borse di studio agli studenti di scuola secondaria di 2° grado ed universitari, sulla base del merito conseguito nell'anno scolastico o accademico 2015/2016. Per entrambi i concorsi, a parità di punteggio complessivo, l'ordine di precedenza nella graduatoria sarà stabilito in base al reddito complessivo del nucleo familiare del dipendente attestato con valore ISEE più basso.

Saranno bandite complessivamente n. 5.700 borse di studio, così suddivise:

- a) per il concorso 1, sono previste n. 3.500 borse per un importo *pro capite* di € 450,00. Saranno ammessi a partecipare gli studenti iscritti alla scuola secondaria di II grado (corsi di durata non inferiore a cinque anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore) che abbiano riportato un requisito di merito pari ad almeno 6,5/10 ovvero la votazione di almeno 70/100 per il superamento dell'esame di maturità. Le domande in possesso dei requisiti saranno accolte secondo l'ordine di priorità stabilito dalla graduatoria fino all'integrale soddisfazione delle richieste presentate dagli studenti che hanno attestato un requisito di merito pari ad almeno 7/10. Le domande dei candidati in possesso di un requisito di merito tra 6,5 e 6,99/10 saranno soddisfatte nei limiti della disponibilità di fondi residui mediante scorrimento della graduatoria ed utilizzazione di eventuali eccedenze di budget relative al concorso 2;
- b) per il concorso 2, riferito al merito accademico (punteggio minimo 30, calcolato sulla base dei crediti conseguiti e dei voti riportati), saranno assegnate n. 2.200 borse di studio, per un importo *pro capite* di € 800,00. Nel caso in cui lo studente nell'anno di conseguimento del diploma di laurea entro i termini regolari del relativo corso, non raggiunga il punteggio minimo previsto sulla base degli esami residuali sostenuti, si potrà derogare al punteggio minimo sopra indicato a condizione che lo studente abbia conseguito il diploma di laurea con punteggio pari o superiore a 105/110.

Per ciascuna tipologia di concorso, ogni studente potrà ottenere la borsa per un massimo di cinque volte (il limite è aumentato a 6 volte per gli studenti iscritti ad istituti di istruzione secondaria di II grado e a corsi di laurea a ciclo unico la cui durata legale sia stabilita in 6 anni).

Le disposizioni applicative, ai fini della richiesta del suddetto beneficio, saranno contenute nel Bando di Concorso per la concessione di Borse di Studio per valorizzazione ed il sostegno della formazione nell'anno 2016/2017.

Il concorso è riservato ai figli fiscalmente a carico, nell'anno 2017, dei dipendenti INPS.

Sono, altresì, ammessi a partecipare alla selezione gli studenti che, avendo conseguito il titolo di studio (diploma di maturità ovvero titolo accademico di 1° o 2° livello) negli anni 2016 o 2017, non siano più fiscalmente a carico del genitore dipendente nell'anno 2017 a seguito dell'ingresso nel mondo del lavoro, purché non risultino titolari, nel predetto anno, di un reddito da lavoro superiore al trattamento minimo INPS maggiorato del 30% né di redditi di altra natura.

C) SUSSIDI STRAORDINARI

Sono concessi sussidi straordinari per gli eventi di seguito elencati:

1. **motivi di salute del dipendente e dei familiari a carico**, nelle ipotesi di seguito specificate, nei limiti delle **spese sostenute nell'anno 2017**, qualora risultino superiori a € 200,00 e non siano oggetto di indennizzo a carico della polizza sanitaria integrativa stipulata dall'Istituto in attuazione dell'art. 46 del CCNL 94/97, di altre polizze sanitarie e di altri organismi pubblici.

Saranno prese in considerazione le spese sostenute per prestazioni sanitarie nonché per l'acquisto di prodotti specificamente rivolti alla patologia/disabilità.

In caso di malattia grave, potrà essere concesso un sussidio fino a € 5.000,00, elevabile fino a € 9.000,00 in caso di eventuale residuo di budget. Per le patologie di minore gravità, potrà essere concesso un sussidio massimo di € 2.500,00.

Per le situazioni di grave disabilità attestate ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, o comunque, valutate tali dalla specifica Commissione istituita presso il Coordinamento Generale medico legale, che effettua l'istruttoria sanitaria, potrà essere concesso un sussidio fino a € 5.000,00, elevabile fino a € 9.000,00 in caso di eventuale residuo di budget. Per le situazioni di disabilità di minore gravità attestate ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/92, potrà essere concesso un sussidio massimo di € 2.500,00.

In considerazione del forte impatto sulla situazione familiare, saranno, altresì, ammesse al beneficio, entro i tetti massimi sopra indicati, le spese di assistenza collegate alla presenza nel nucleo familiare di un figlio in condizione di disabilità valutata, dalla citata Commissione, con un punteggio tra l'80% ed il 100% di cui alle tabelle del danno biologico INAIL.

Il budget complessivo per i sussidi di cui al presente punto è pari ad € 900.000,00 salve eventuali integrazioni per avanzo di fondi.

2. **Cure odontoiatriche e/o ortodontiche effettuate dal dipendente e dai familiari a carico.** Il sussidio è concesso in proporzione alle **spese sostenute nell'anno 2017** da ciascun nucleo familiare.

A seguito della sperimentazione è emersa la necessità di rivedere gli scaglioni applicati poiché le somme spettanti ai beneficiari sono risultate esigue rispetto alla spesa sostenuta. Pertanto, si procederà anche per il 2017 in via sperimentale, con una rimodulazione delle misure percentuali in ragione degli scaglioni di spesa, come di seguito elencate, ferma restando la franchigia di € 500,00:

- da € 500,01 a € 1.500,00 per una quota pari al 50%;
- da € 1.500,01 a € 3.000,00 per una quota pari al 30%;
- da € 3.000,01 per una quota pari al 20%.

In ogni caso, il sussidio non potrà eccedere l'importo di € 2.000,00.

In caso di incapienza di budget, le somme spettanti sulla base dei predetti criteri saranno proporzionalmente decurtate.

Saranno ammesse al beneficio esclusivamente le spese che non siano oggetto di indennizzo a carico della polizza sanitaria integrativa stipulata dall'Istituto in attuazione dell'art. 46 del CCNL 94/97, di altre polizze sanitarie e di altri organismi pubblici.

Il budget per i sussidi di cui al presente punto è pari ad € 1.200.000,00 salve eventuali integrazioni per avanzo di fondi.

3. **morte del coniuge** o di un figlio avvenuta nel 2017: fino a € 2.000,00, nei limiti delle spese sostenute, previa presentazione di documentazione di spesa;
4. **matrimonio o unione civile ai sensi della Legge n. 76 del 26 maggio 2016**, contratti dal dipendente nel 2017: fino a € 1.000,00, nei limiti delle spese sostenute, previa presentazione di documentazione di spesa;
5. **nascita figli**, avvenuta nel 2017: € 1.500,00;
6. **adozione figli**, divenuta definitiva nel 2017: in caso di adozione onerosa: fino a € 3.000,00, nei limiti delle spese sostenute, previa presentazione di documentazione di spesa; l'importo potrà essere integrato a fine esercizio in relazione alle disponibilità residue;
- in caso di adozione non onerosa: € 1.500,00 analogamente all'evento nascita figli.
7. **morte di un genitore** avvenuta nel 2017: fino a € 300,00, nei limiti delle spese sostenute, previa presentazione di documentazione di spesa; se il genitore era fiscalmente a carico, l'importo massimo è elevato fino a € 600,00;
8. **crollo o gravi lesioni della prima casa di abitazione di proprietà, provocati da eventi calamitosi**, dichiarati tali dalle autorità competenti, o comunque non imputabili al richiedente, verificatisi nel 2017, che abbiano comportato spese, non oggetto di rimborso ai sensi di

specifiche disposizioni emanate in conseguenza degli eventi in questione: fino a € 7.500,00 in relazione alle prime spese urgenti, salvo integrazione da determinare a fine esercizio sulla base delle disponibilità residue, nei limiti delle spese documentate;

9. **crollo o gravi lesioni della prima casa di abitazione in locazione, provocati da eventi calamitosi**, dichiarati tali dalle autorità competenti, o comunque non imputabili al richiedente, verificatisi nel 2017, che abbiano comportato spese, non oggetto di rimborso ai sensi di specifiche disposizioni emanate in conseguenza degli eventi in questione: fino a € 2.500,00 in relazione alle prime spese urgenti, salvo integrazione da determinare a fine esercizio sulla base delle disponibilità residue, nei limiti delle spese documentate;

10. **separazione o divorzio**, definiti in via consensuale o giudiziale nel 2017: fino a € 1.500,00, nei limiti delle spese sostenute, previa presentazione di documentazione di spesa;

11. **furti** verificatisi nel 2017: fino a € 1.500,00 per ciascuna delle ipotesi di cui ai successivi capoversi, nei limiti del valore dei beni, come di seguito specificato, per la parte non coperta da polizza assicurativa. Le ipotesi rilevanti sono le seguenti:

11.1 **furto di autoveicoli e motoveicoli**: fino a € 1.500,00, nei limiti del valore commerciale dei veicoli, a condizione che gli stessi non siano assicurati per furto.

Gli autoveicoli e i motoveicoli dovranno risultare intestati al dipendente o a familiare convivente e a carico. Per il furto di veicoli di cui non sia possibile individuare il valore commerciale, sarà erogato un sussidio di € 500,00 per gli autoveicoli e di € 250,00 per i motoveicoli. Sono escluse, in ogni caso, le auto d'epoca o di cilindrata superiore a 2000 cc, nonché i motoveicoli d'epoca o di cilindrata superiore a 400 cc;

11.2 **furto con effrazione in appartamento** adibito ad abitazione principale del dipendente e del suo nucleo familiare: fino a € 1.500,00 nei limiti della spesa sostenuta per la sostituzione dei beni danneggiati dallo scasso, constatato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

12. **perdita del posto di lavoro del coniuge del dipendente, avvenuta nel corso del 2017** per cause non imputabili al lavoratore: fino a un massimo di € 1.300,00. Il sussidio è concesso per i rapporti di lavoro dipendente iniziati almeno un anno prima della cessazione e a condizione che lo stato di disoccupazione permanga per almeno quattro mesi continuativi. Non costituisce "causa non imputabile" la scadenza del termine previsto dal contratto di lavoro a tempo determinato. Qualora si sia beneficiato delle indennità previste a tutela dello stato di disoccupazione, l'importo massimo concedibile è pari a € 650,00.

In via sperimentale, per il secondo anno, è previsto il sussidio nel caso di perdita del lavoro autonomo/piccolo imprenditore del coniuge del dipendente, che risulti cessato dal registro d'impresa e/o abbia chiuso la partita IVA a condizione che lo stato di inattività/disoccupazione permanga per almeno quattro mesi continuativi.

13. Spese legali per la **difesa di figli minori dei dipendenti vittime di molestie e/o bullismo**, a seguito di sentenza definitiva scaturita nel 2017: fino a € 1.500,00, nei limiti delle spese sostenute, previa presentazione di documentazione di spesa.

Ai familiari a carico sono equiparati i figli non fiscalmente a carico del genitore richiedente in quanto orfani titolari di pensione di reversibilità dell'altro genitore.

Le richieste di sussidio, che dovranno riferirsi ad eventi verificatisi nell'anno 2017 (con esclusione dei sussidi ai punti 1 e 2, per i quali si richiede che la documentazione di spesa sia stata emessa nel 2017), saranno soddisfatte secondo i criteri sotto indicati.

Ciascun dipendente può accedere a tutti i sussidi, la cui somma non potrà eccedere il totale, nell'anno di riferimento, di € 9.500,00.

L'importo del sussidio sarà erogato tenendo conto della situazione economica del nucleo familiare dei richiedenti, il cui indicatore sintetico, omogeneo e confrontabile è costituito dalla certificazione ISEE.

Sono costituite, al riguardo, le seguenti 5 fasce ISEE - che le parti si riservano di riesaminare in occasione dell'Accordo nazionale per la ripartizione dello stanziamento per interventi assistenziali per l'anno 2018 - in relazione alle quali viene determinato l'importo del sussidio:

scaglioni ISEE		Importi concedibili
fino a € 42.000,00		importo intero
oltre € 42.000,00	fino a € 57.000,00	95% dell'importo concedibile
oltre € 57.000,00	fino a € 72.000,00	85% dell'importo concedibile
oltre € 72.000,00	fino a € 87.000,00	75% dell'importo concedibile
oltre € 87.000,00		65% dell'importo concedibile

Per le causali soggette a budget (motivi di salute, cure odontoiatriche), qualora l'importo stanziato si rilevasse inadeguato rispetto al fabbisogno, lo stesso potrà essere incrementato attingendo dalle risorse residue destinate alle causali non budgettizzate, dando priorità alla causale "motivi di salute".

D) CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI

Gli interventi in oggetto sono erogati in favore dei figli, anche adottivi, dei dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, presenti in servizio nell'anno 2017.

Ai figli sono equiparati:

- i minori in affidamento preadottivo o affidamento breve (provenienti da situazioni di disagio familiare), disposto con sentenza del Tribunale dei minori;

- i minori stranieri che, nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza (DPCM n. 535/1999), siano temporaneamente ospiti presso famiglie di dipendenti, con approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Comitato Minori Stranieri.

Sono esclusi dall'accesso al beneficio i figli minori titolari di reddito da lavoro.

In caso di incapienza del budget assegnato, i benefici saranno erogati secondo il seguente ordine di priorità: contributi per la frequenza di asili nido; assegni di studio; sussidi educativi e contributi per soggiorni. In particolare, dopo aver soddisfatto per intero le richieste di contributo per asilo nido e assegno di studio, si procederà, per le ultime due tipologie di benefici, alla riduzione proporzionale degli importi.

1. Asili nido

Per la frequenza di asili nido e micro-materne nell'anno educativo 2017/2018, da parte di minori di età compresa tra 0 (nati entro il 31 dicembre 2017) e 3 anni, è erogato un contributo pari ai 2/3 della spesa sostenuta, e comunque non superiore a € 500,00. In relazione alle disponibilità residue, il limite potrà essere aumentato.

Il contributo è alternativo rispetto al sussidio educativo e non potrà essere concesso qualora si sia beneficiato per il figlio di qualsiasi agevolazione relativa ad iscrizioni o frequenze nel periodo considerato (inclusi nidi aziendali Inps).

2. Assegno di studio

L'assegno di studio è erogato ai figli disabili dei dipendenti dell'Istituto, con situazioni di salute che incidono sul rendimento scolastico, certificate da Struttura medica specialistica anche privata, studenti di scuola secondaria di 2° grado e università come di seguito specificato:

- € 450,00 per l'iscrizione, nell'anno scolastico 2017/2018, alla scuola secondaria di 2° grado, pubblica o privata, o a centri di formazione o addestramento professionale finalizzati all'inserimento sociale;
- € 800,00 per l'iscrizione, nell'anno accademico 2017/2018, a istituti universitari o parauniversitari abilitati a rilasciare, al termine del corso di studi, un titolo accademico avente valore legale.

I richiedenti del suddetto assegno non potranno concorrere alle borse di studio per la valorizzazione e il sostegno della formazione nell'anno 2017/2018.

3. Sussidi educativi

- **Contributo di € 160,00 *pro-capite*** ai figli dei dipendenti dell'Istituto di età compresa tra 0 (nati entro il 31 dicembre 2017) e 11 anni, ovvero tra 0

(nati entro il 31 dicembre 2017) e fino al quinto anno della scuola primaria, a prescindere dall'età per l'anno scolastico 2017/2018.

Per i bambini che non hanno ancora raggiunto l'età dell'obbligo scolastico, il sussidio è concesso a prescindere dall'iscrizione ad istituti per l'infanzia. Il beneficio è incompatibile con il contributo per la frequenza di asili nido.

- **Contributo di € 260,00** per gli studenti di scuola secondaria di 1° grado, a prescindere dall'età, per l'anno scolastico 2017/2018.

4. Soggiorni

Al fine di consentire la corresponsione di un contributo per la partecipazione a soggiorni in età prescolare da 0 a 5 anni, soggiorni diurni, soggiorni climatici, soggiorni di studio in Italia e all'estero, potrà essere erogato un parziale rimborso della spesa effettuata dai dipendenti che autonomamente abbiano inviato i propri figli presso Strutture autorizzate o Centri specializzati per le iniziative di cui sopra, previa presentazione di documentazione dell'avvenuto pagamento, comprensiva del periodo di riferimento e della specifica dei servizi forniti, dalla quale sia possibile rilevare il nome del dipendente, del minore partecipante.

Non saranno corrisposti contributi per soggiorni effettuati con uno o entrambi i genitori.

In via sperimentale per il 2017, con riferimento ai contributi per soggiorni prescolari, diurni e climatici, si procede all'eliminazione dei limiti relativi a importo giornaliero e numero di giornate, mentre limitatamente ai soggiorni studio sono stati ampliati i limiti d'età, nonché è stato eliminato il numero minimo di giornate, fatti salvi, per tutti, i limiti massimi rimborsabili come da dettaglio di seguito elencato:

- **soggiorni in età prescolare** (minori nati nel periodo compreso tra il 1.1.2012 e il 31.12.2016): per un importo massimo di € 600,00 e nei limiti della spesa sostenuta. Si precisa che il contributo non può essere richiesto per la frequenza estiva dei nidi aziendali;
- **soggiorni diurni** (minori nati nel periodo compreso tra il 1.1.2002 e il 31.12.2011): per un importo massimo pari a € 400,00 e nei limiti della spesa sostenuta;
- **soggiorni climatici** da effettuare in Italia, con pernottamento in località diversa da quella di residenza (minori nati nel periodo compreso tra il 1.1.2002 e il 31.12.2011): per un importo massimo pari a € 550,00 e nei limiti della spesa sostenuta;
- **soggiorni studio** in Italia e all'estero, con pernottamento a titolo oneroso in località diversa da quella di residenza, finalizzati alla frequenza di corsi di studio (ragazzi nati nel periodo compreso tra il 1.1.1999 e il 31.12.2011): per un importo massimo pari a € 450,00, con un limite giornaliero di € 30,00 e nei limiti della spesa sostenuta.

Alla domanda per la concessione di tale ultimo contributo dovrà essere allegato, oltre alla ricevuta dell'avvenuto pagamento, il diploma o l'attestato di fine corso ovvero, qualora gli stessi non siano previsti, un certificato di frequenza del corso. Sono esclusi dal contributo i soggiorni/studio di natura hobbistica.

I suddetti contributi possono essere concessi per una sola tipologia di soggiorno per ciascun figlio.

Si precisa, inoltre, che tutti i soggiorni, ad eccezione dei soggiorni studio, devono aver avuto inizio e termine nel periodo compreso tra il primo giorno utile dopo la chiusura delle scuole e l'ultimo giorno utile prima della riapertura delle stesse (vacanze estive, natalizie e pasquali), relativamente al calendario scolastico previsto in ciascuna Regione.

Il termine della frequenza relativa alla scuola dell'infanzia (da 0 a 5 anni) è fissato, in via generale, al 30 giugno.

Tale data, in virtù del principio dell'autonomia organizzativa e didattica, previsto dalla delibera regionale, può subire delle variazioni che dovranno essere debitamente autocertificate.

I contributi saranno comunque contenuti entro l'importo di spesa effettivamente sostenuto, se inferiore ai singoli importi indicati per ciascuna iniziativa.

Per i figli disabili, a prescindere dai limiti di età previsti per le diverse tipologie, il contributo massimo, relativo al soggiorno effettuato, sarà elevato di quattro volte e, comunque, nei limiti della spesa effettivamente sostenuta.

NORME COMUNI A TUTTI I BENEFICI ASSISTENZIALI

Premesso che le disposizioni applicative che regolano la presentazione delle domande e l'erogazione dei benefici di cui al presente Accordo saranno contenute nei relativi bandi ed avvisi, si evidenziano di seguito alcune regole comuni a tutti i benefici.

a) Pluralità di benefici/beneficiari

I benefici assistenziali non sono cumulabili con analoghe provvidenze, erogate dall'Istituto o da altri Enti o Amministrazioni pubbliche o private. Si fa eccezione:

- in relazione al beneficio "borsa di studio", per i contributi percepiti per la partecipazione al progetto Erasmus;
- in relazione al sussidio straordinario per *nascita figli*, per l'assegno di natalità (*bonus bebè*), introdotto dalla legge di stabilità 2015 (art. 1 commi 125-129 legge 190/2014).

Nel caso in cui i richiedenti, facenti parte dello stesso nucleo familiare ovvero legati da vincoli di parentela, siano entrambi dipendenti dell'Istituto o di altro Ente che eroga il contributo in forma analoga, i benefici spettano una sola

volta. In particolare, i benefici per i quali è richiesta la presentazione di documentazione di spesa – qualora la stessa sia riferita al medesimo evento e risulti intestata a più dipendenti – saranno erogati in proporzione alla spesa sostenuta da ciascun soggetto avente diritto, ma l'importo del sussidio non potrà eccedere complessivamente il limite massimo previsto per la fattispecie considerata.

Con riferimento ai benefici richiesti per i figli, laddove i genitori siano entrambi dipendenti dell'Istituto, la domanda potrà essere presentata da uno solo di essi. Qualora i genitori siano legalmente separati o divorziati, ovvero non coniugati e non componenti la stessa famiglia anagrafica, potranno richiedere di comune accordo che l'importo del contributo sia erogato per ognuno nella misura del 50%.

In caso di mancato accordo si seguiranno i seguenti criteri:

- i benefici concessi sulla base della spesa effettivamente sostenuta saranno erogati al dipendente intestatario della relativa documentazione;
- i sussidi educativi, i sussidi straordinari per nascita figlio, le borse e gli assegni di studio saranno liquidati nei confronti del genitore affidatario ovvero – in caso di affido condiviso – al genitore convivente con il figlio, in analogia alla disciplina adottata dall'Istituto per l'erogazione dell'ANF.

b) Documentazione a supporto della domanda

Per i benefici per i quali occorra produrre documentazione probatoria a supporto della domanda, la documentazione medesima dovrà essere presentata in originale o copia conforme all'originale.

c) Importi di spesa

Con riferimento ai benefici concessi sulla base della spesa sostenuta, fatto salvo quanto stabilito in relazione alle diverse tipologie, nella determinazione dell'importo erogabile si terrà conto degli esborsi sostenuti per le prestazioni richieste, al netto di eventuali imposte, quali IVA, ecc. Ove i giustificativi non precisassero il regime fiscale, sarà applicata l'aliquota massima prevista per l'anno di riferimento.

d) Utilizzo del budget

Il budget assegnato con il presente Accordo a ciascuna delle categorie/tipologie di benefici ricompresi nella voce 01 sarà destinato prioritariamente alla soddisfazione delle domande risultate accoglibili per ciascuna fattispecie, con eventuale riduzione proporzionale degli importi in caso di incapienza.

e) Ripartizione residui

Eventuali somme che, all'interno della voce 01 del capitolo di competenza, risulteranno residue per una categoria di benefici in seguito alla soddisfazione

delle domande pervenute, saranno destinate – nel rispetto dei principi contabili e previa convocazione della competente Commissione tecnica – all'incremento del budget previsto per altre categorie interessate da incapacienza.

Qualora in nessuna categoria di benefici risulti un'incapienza di budget, gli eventuali residui saranno ripartiti con le seguenti modalità:

- a) borse di studio: incremento dell'importo della borsa concessa a ciascun vincitore;
- b) sussidi straordinari: incremento dell'importo massimo del contributo per le causali ove ciò è previsto, nel seguente ordine di priorità: crolli/lesioni, motivi di salute, adozione;
- c) contributi per attività culturali: incremento dell'importo massimo del contributo per i benefici correlati alla spesa effettivamente sostenuta. In subordine, incremento dell'importo *pro-capite* dei sussidi educativi.